

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 marzo 2010)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

- 3 MAR. 2010

DRP/I/XVI /D 112/10

Roma 3 MAR. 2010

*Ceo Presidente*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame dei provvedimenti da parte delle competenti Commissioni parlamentari - pur se privi dei pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato che mi riservo di trasmettere non appena saranno da me acquisiti

*in un'ora del  
h. c. h.*

-----  
Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A



*Dr. Segre*

# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

## Ufficio Legislativo

MINISTERO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI  
PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI

- 1 MAR. 2010

Prot/A00/Uffleg/Istr/ 939

Roma, 23 FEB. 2010

1589

*o/.*

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Per il prosieguo dell'iter e in adempimento a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, si prega di voler sottoporre il regolamento indicato in oggetto al parere delle competenti Commissioni parlamentari tramite assegnazione con riserva.

Al riguardo si precisa che lo Schema è stato trasmesso alla Conferenza unificata per il prescritto parere ed inserito all'o.d.g. della seduta del 29 ottobre u.s.; la discussione è stata rinviata per approfondimenti tecnici, a seguito dei quali, la Conferenza ha espresso - in seduta tecnica - parere favorevole con emendamenti in gran parte accolti. Tuttavia ad oggi la Conferenza Unificata - in sede politica - non ha ancora formalizzato il proprio parere a causa dell'annullamento delle sedute del 17 dicembre u.s. prima e del 27 gennaio u.s. poi; peraltro nell'imminenza della tornata elettorale la Conferenza non potrà riprendere i lavori che ad aprile inoltrato.

Ciò premesso, si segnala come la richiesta rivesta carattere di urgenza in quanto in sede di acquisizione del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sui regolamenti di riordino dei licei e degli istituti tecnici e professionali, anche a seguito delle modifiche apportate per recepire le condizioni poste dalle competenti Commissioni parlamentari, si è reso necessario inserire nel testo dei regolamenti medesimi una clausola di salvaguardia, in virtù della quale gli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 64 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, devono essere realizzati nel quadro generale di riforma del sistema scolastico, anche attraverso l'emanazione dei regolamenti concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'istruzione degli adulti.

Quanto sopra comporta che le maggiori economie derivanti dal regolamento di cui si discute devono concorrere, già a partire dal prossimo anno scolastico 2010/2011, al raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge.

In considerazione di quanto sopra si trasmette copia dello schema di regolamento in oggetto muniti del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché copia del parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione sul regolamento medesimo, con riserva di trasmettere appena possibile il parere del Consiglio di Stato, con preghiera di valutare favorevolmente le motivazioni che ne determinano l'urgenza.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
(Cons. Germaña Panzironi)

*Kau m*



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### PREMESSA

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo e si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali prevista dall'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali è finalizzata ad ottimizzare le azioni e le risorse disponibili, ad assicurare una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, potenziarne le competenze chiave, favorire l'inclusione sociale, anche degli immigrati, e contribuire al recupero della dispersione scolastica dei giovani con più di 16 anni che non hanno assolto all'obbligo di istruzione.

Il nostro Paese, infatti, segna un preoccupante deficit formativo: quasi 30 milioni sono i cittadini in possesso al massimo della licenza media (cfr. ASI 2008, ISTAT) e più del 40<sup>1</sup>% della popolazione adulta raggiunge solo il primo livello di competenza funzionale e solo circa il 13%<sup>2</sup> di essa raggiunge il livello 3 ovvero un livello accettabile (cfr. ALL - Lettaratismo e abilità per la vita, 2006, INVALSI).

Il sistema di istruzione degli adulti si è progressivamente sviluppato con l'istituzione dei *Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta* (CTP), previsti dall'ordinanza ministeriale del 29 luglio 1997, n. 455. I Centri hanno innovato la lunga e consolidata esperienza dei corsi per studenti lavoratori (cosiddetti corsi 150 ore) ed allargato la loro sfera di azione anche ai corsi brevi e modulari per l'acquisizione di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche ed informatiche. I CTP hanno ricevuto ulteriore slancio con la direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001 con la quale sono state approvate *le linee guida per la riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente sanciti dall'Accordo in sede di Conferenza unificata del 2 marzo 2000*.

Contemporaneamente, attraverso uno sviluppo costante dei corsi serali, è stata resa possibile l'acquisizione di una qualifica o di un diploma di scuola secondaria superiore da parte di adulti e di giovani adulti prematuramente usciti dal sistema formativo.

---

<sup>1</sup> La percentuale rappresenta una valutazione complessiva sull'andamento della popolazione adulta nei quattro ambiti di indagine della ricerca ALL

<sup>2</sup> Cfr. nota 1

L'azione dei CTP e delle scuole serali ha consentito di aumentare il numero degli adulti che partecipano ad iniziative di istruzione e formazione, ha favorito l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri e il reinserimento delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, ha promosso l'occupabilità e l'invecchiamento attivo.

Nell'allegato 1 sono indicati, per ciascuna priorità, i dati relativi agli specifici destinatari coinvolti nei corsi di educazione degli adulti (EDA) erogati dai CTP e dagli istituti secondari gestori dei corsi serali (ISGCS) negli anni 2006-2008.

## I DATI

Nel corso dell'ultimo decennio, si è assistito a un progressivo consolidamento del ruolo svolto nel Paese dai Centri Territoriali Permanenti, che sono passati da 389 nell'anno scolastico 1998/1999 a 532 nell'anno scolastico 2007/2008. Nel suddetto periodo si possono individuare due fasi: una prima fase di forte espansione e diffusione sul territorio (corrispondente alle annualità 1998/99-2000/01) e una seconda fase di stabilizzazione, comunque orientata alla crescita (corrispondente alle annualità 2003/04 - 2007/08).

Lo sviluppo delle attività dei CTP ha fatto registrare anche da una maggiore differenziazione dell'offerta formativa, come testimonia l'incremento, negli ultimi cinque anni, dell'utenza dei corsi di alfabetizzazione funzionale, che hanno consentito agli adulti di proseguire il loro percorso di istruzione in modo più essenziale in vista del conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, di un diploma o di una qualifica di istruzione professionale o artistica. Dall'anno scolastico 2003/2004 all'anno scolastico 2007/2008, l'utenza di tali corsi si è quintuplicata, passando da 1.218 iscritti a 6.642.

Nel complesso, si è esteso anche il bacino di utenza dei CTP, passando da una media di 391 utenti per Centro nel 1998/1999 ad una media di 756 nel 2007/2008, annualità in cui è stato raggiunto il valore massimo. Tale sviluppo sembra indicare il segno di una crescente capacità dei Centri nel catturare l'attenzione degli adulti e nel ricondurli nell'alveo del circuito scolastico mediante un'offerta formativa varia e diversificata, idonea a soddisfare i molteplici fabbisogni formativi espressi dalla popolazione.

Al pari dei CTP, gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado gestori di corsi serali hanno offerto un contributo all'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta. Dall'anno scolastico 2003/2004 il loro incremento è stato pari al 26,80%: le sedi di erogazione dei corsi sono, infatti, passate da un totale di 705 (anno scolastico 2003/2004) a un totale di 894 (anno scolastico 2007/2008). Tale incremento non ha comportato, però, una diminuzione del numero degli abbandoni, rimasto molto elevato nel tempo per la difficoltà che incontrano gli adulti a seguire corsi strutturati come quelli destinati ai giovani minori di 18 anni. Oltre ai corsi finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica, tali istituti hanno attivato anche altre tipologie di corso, ampliando il ventaglio dell'offerta formativa per adulti mediante l'erogazione di: corsi a favore di cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale. Gli iscritti ai corsi serali per il conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica erano 62.304 unità nell'anno scolastico 2003/2004; sono stati 77.509 (+ 24,40 %) nell'anno scolastico 2007/2008.

Nell'allegato 2 sono riportati i principali dati relativi all'andamento dei CTP e dei corsi serali.

## LE MOTIVAZIONI DEL RIORDINO

A seguito delle attività di monitoraggio e delle indagini valutative, il sistema di istruzione degli adulti ha evidenziato alcune criticità che non lo rendono adeguato alle nuove, più pressanti necessità formative. Tra queste si segnalano l'eccessiva rigidità ordinamentale e organizzativa dei percorsi che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi "diurni", la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle strutture dedicate

all'istruzione degli adulti, l'assenza di un sistema integrato di formazione a distanza che consentirebbe di coinvolgere anche chi è lontano o desidera praticare forme più o meno estese di autoformazione assistita, la carenza di un chiaro e organico sistema di crediti e certificazioni che possa riguardare anche le esperienze lavorative e che venga riconosciuto da ogni livello e tipo di formazione.

La riorganizzazione dei CTP e dei corsi serali delineata nell'allegato schema di regolamento intende offrire una risposta articolata alle predette criticità, in modo da rendere più sostenibile e compatibile l'offerta di istruzione degli adulti.

Al riguardo si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il riordino.

- **Innalzare i livelli d'istruzione dell'utenza debole:** sono prioritari i percorsi destinati agli adulti per conseguire titoli di studio, ivi compresa la certificazione riguardante l'acquisizione dei saperi e delle competenze relative all'obbligo di istruzione. In questo contesto, sono considerati anche i corsi finalizzati alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. Gli adulti che già possiedono un diploma o una laurea non potranno più iscriversi ai centri per conseguire ulteriori diplomi o certificati relativi a corsi di lingua straniera o informatica. Questi ultimi potranno essere previsti solo con l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri, sempre che vi siano risorse pubbliche o private allo scopo preordinate.
- **Rafforzare l'identità dell'offerta formativa:** i centri provinciali per l'istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale e dimensionata secondo i parametri previsti per gli istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado di cui alla normativa vigente.
- **Valorizzare i saperi e le competenze già possedute dagli adulti per rendere sostenibile l'offerta formativa:** i Centri, in coerenza con gli effettivi bisogni formativi degli adulti, assicurano "percorsi più brevi ed essenziali rispetto a quelli ordinari" (cfr. Piano programmatico) organizzati in livelli (I e II livello) ed articolati rispettivamente in 2 e 3 periodi didattici. A questo scopo, nel monte ore complessivo di ciascun percorso sono previste - in misura non superiore al 10% - attività di accoglienza ed orientamento finalizzate al riconoscimento dei crediti ed alla conseguente personalizzazione del percorso nel "Patto formativo individuale"; è prevista, altresì, la fruizione a distanza di una parte del percorso, previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo del percorso.
- **Rendere l'offerta di servizio dei centri più vicina alle persone attraverso le reti territoriali:** un numero contenuto di centri, con punti di articolazione del servizio molto articolati potrà consentire di raggiungere un maggior numero di adulti con costi più contenuti.
- **Garantire la più ampia spendibilità dei titoli e delle certificazioni:** i percorsi di I e II livello fanno riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su "Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche" (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

## PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Lo schema di regolamento è costituito dai 11 articoli, preceduti da un preambolo che richiama le norme vigenti che hanno attinenza alla materia. Per favorire un'efficace introduzione del nuovo assetto vengono previste norme transitorie, nonché provvedimenti attuativi

rimessi alla normazione secondaria del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. **L'articolo 1** definisce l'oggetto del regolamento. Al comma 2 sono indicati i soggetti interessati dalla ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lett. f), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in attuazione del Piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo 64.
2. **L'articolo 2** delinea l'identità dei Centri; in particolare, nel comma 1, lo schema di regolamento afferma che i "Centri" costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale e dimensionata secondo i parametri previsti per gli istituti superiori dal DPR 20 marzo 2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale e efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'art. 64, comma 4, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008; il comma 2 stabilisce che i Centri, realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento del titolo di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo di istruzione e al secondo ciclo in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici. Nel comma 3 si precisa che i Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al DPR n. 275 del 1999: sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti che tengono conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. Il comma 4 stabilisce che i punti di erogazione del servizio di istruzione assicurato dai Centri sono determinati sulla base dei criteri definiti dal citato DPR 20 marzo 2009; il comma 5 prevede che i Centri possono ampliare l'offerta formativa nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, secondo quanto previsto dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia ed anche nel quadro di accordi con Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.
3. **L'articolo 3** stabilisce che ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa, anche immigrati, che non abbiano assolto all'obbligo di istruzione o che non siano in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore, nonché coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione.
4. **L'articolo 4** definisce l'assetto didattico dei Centri; i Centri realizzano percorsi di istruzione di I e di II livello; i percorsi di I livello sono articolati in due periodi didattici così strutturati: primo periodo didattico, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze relative al 9° e 10° anno dell'obbligo di istruzione che si assolve nel primo biennio degli istituti tecnici o professionali o nei licei artistici; nell'ambito dei percorsi di I livello sono attivati, altresì, i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli adulti stranieri; i percorsi di II livello dell'istruzione tecnica e professionale sono articolati in 3 periodi didattici, così strutturati: primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e com-

petenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo. I percorsi di I livello, relativi al primo periodo didattico hanno un orario complessivo di 400 ore destinato allo svolgimento di attività ed insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attese in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado, da sviluppare anche nella prospettiva delle *Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria*, di cui al DM 139 del 2007. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente interessato; detta quota può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri. I percorsi di I livello, relativi al secondo periodo didattico, e quelli di II livello hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali corrispondenti alle singole aree di indirizzo. I percorsi di II livello, finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti del liceo artistico, possono essere realizzati dai Centri secondo le medesime modalità didattiche dei percorsi di II livello dell'istruzione tecnica e professionale anche attraverso gli accordi di rete di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99 stipulati con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di liceo artistico. Il comma 7 prevede che con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili per lo studente i carichi orari di cui ai commi 5 e 6, attraverso: il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal piano di studio individualizzato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e); la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo. Il comma 7 stabilisce che i Centri possono realizzare, altresì, percorsi di secondo livello, organizzati secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo di cui al comma 5, finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti dei percorsi liceali, attraverso appositi accordi di rete di cui al D.P.R. n. 275/99, con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i predetti percorsi.

5. L'articolo 5 delinea l'assetto organizzativo dei percorsi di istruzione dei Centri, stabilendo che essi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti tecnici, per gli istituti professionali e per i Licei artistici; si riferiscono ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenza relativi agli insegnamenti dei citati istituti; sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai periodi didattici dei percorsi di I e II livello, da erogare anche a distanza e che rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti; sono organizzati per gruppi di livello, corri-



spondenti a ciascun periodo didattico, di ciascun livello; sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, attraverso la definizione di un piano di studio individualizzato sulla base del "Patto Formativo Individuale" definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto; nei commi 2 e 3 si stabilisce che i Centri costituiscono, ai fini dell'ammissione al gruppo di livello cui l'adulto chiede di accedere, avendone titolo, commissioni per la definizione del "Patto formativo individuale", composte dai docenti dei gruppi di livello e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. L'ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Tenuto conto dei titoli e delle certificazioni possedute dall'interessato, le commissioni possono sottoporre l'adulto medesimo ad eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.

6. **L'articolo 6** disciplina la materia della valutazione finale, dei titoli di studio e delle certificazioni; in particolare, il comma 1 stabilisce che la valutazione è definita a partire dal Patto formativo individuale, in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali. Nel comma 2 si precisa che il primo periodo didattico dei percorsi di I livello ed il terzo periodo didattico dei percorsi di II livello si concludono entrambi con un esame di Stato per il rilascio rispettivamente del titolo conclusivo di studio del primo ciclo e del titolo conclusivo di studio del secondo ciclo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti. Nel comma 3, lo schema di regolamento detta criteri per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di I livello; in particolare, viene stabilito che l'esame di Stato consiste nelle seguenti prove: tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in lingua straniera in relazione a quella indicata nel patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico; la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui alla art. 1, comma 4 della legge 25 ottobre 2007, n. 176; un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto dell'effettivo percorso svolto dall'adulto in base al patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali. L'ammissione all'esame di Stato di è disposta dai docenti del gruppo di livello, previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale, fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non abbiano frequentato almeno il 70% del percorso ivi previsto per documentati motivi. L'esame di Stato si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame. In ogni caso, al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione che è condizione di accesso al periodo didattico successivo. Il comma 7 prevede che con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni di esame e di redazione del giudizio complessivo finale, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.
7. **L'articolo 7** stabilisce che i Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni vigenti, di cui al titolo I del decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, con alcuni specifici adattamenti: il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti eletti dal relativo gruppo; il collegio dei docenti è articolato in sezioni, corrispondenti a ciascuno dei livelli dei percorsi; la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella Giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti; il collegio dei docenti elegge, nel proprio ambito, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 297/94, assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai differenti livelli. In ogni caso nella fase di prima applicazione del presente decreto, le funzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta sono svolte dal commissario straordinario.

8. **L'articolo 8** stabilisce che la gestione amministrativo-contabile dei Centri per l'istruzione degli adulti è disciplinata, come per tutte le altre istituzioni scolastiche autonome, dal regolamento adottato con decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.
9. **L'articolo 9** stabilisce i criteri per la determinazione degli organici dei Centri; in particolare, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai livelli di cui all'articolo medesimo. L'organico è determinato con l'annuale decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri generali: per i percorsi di I livello con riferimento al rapporto di non più di 10 docenti ogni 120 allievi, forniti di competenze per ciascuno degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione; per i percorsi di II livello in relazione ai rispettivi quadri orari, fermo restando che il rapporto docenti/studenti non può essere inferiore ad un docente per ogni dodici studenti. Per il personale amministrativo e ausiliario necessario al funzionamento dei Centri, sempre nei limiti delle disponibilità esistenti a legislazione, si fa riferimento agli indici previsti per gli istituti comprensivi.
10. **L'articolo 10** prevede che i percorsi di istruzione dei centri sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche mediante la collaborazione dell'ANSAS; il comma 2, inoltre, stabilisce che i risultati di apprendimento dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI. Il Ministro presenta i risultati del monitoraggio e della valutazione al Parlamento in un apposito rapporto redatto ogni 3 anni
11. **L'articolo 11** disciplina il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento; in particolare, lo schema stabilisce che la composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica a partire dal 1° settembre 2010; gli studenti frequentanti i corsi serali funzionanti nell'anno scolastico 2009/2010, che intendono concluderli, proseguono il percorso di studio sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. e), predisposto in relazione all'assetto didattico e organizzativo dei Centri; il comma 3, infine, stabilisce che l'abrogazione delle disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

## ALLEGATO 1

Nella tabella che segue sono indicati, per ciascuna priorità, i dati relativi ai gruppi obiettivo (target groups) coinvolti nei corsi di Educazione Degli Adulti (EDA) erogati dai CTP e dagli ISGCS negli anni 2006-2008.

FINALITA'	TARGET GROUPS - DATI	
1. Contrastare la dispersione scolastica	"Giovani in età scolastica" che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007 <sup>1</sup>	2007/2008 <sup>1</sup>
	37.623	37.273
2. Incrementare il numero dei ventiduenni che completano il ciclo di istruzione superiore	Giovani ventiduenni (età 20/24 anni) che hanno frequentato i corsi finalizzati al conseguimento di un diploma/qualifica.	
	2006/2007	2007/2008
	20.339	19.865
3. Aumentare il numero degli adulti che partecipano ad iniziative di istruzione e formazione	Adulti compresi nella fascia di età 25/64 anni che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	279.460	281.486
4. Innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta	Adulti senza titolo di studio o al massimo in possesso di documento attestante l'acquisizione del livello relativo alla scuola primaria (ex Licenza elementare) che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	23.483	42.568
5. Favorire l'integrazione Linguistica e sociale degli stranieri.	Adulti stranieri che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	118.623	140.305
6. Sostenere, attraverso l'istruzione, il reinserimento delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale	Adulti detenuti che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	16.055	16.903
7. Promuovere l'occupabilità	Adulti disoccupati e non occupati che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	166.597	175.804
8. Aggiornare le competenze professionali	Adulti occupati che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	189.705	184.891
9. Favorire l'invecchiamento attivo	Adulti over 65enni che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	11.337	12.720

<sup>1</sup> frequentanti in età compresa fra i 15 e i 19 anni

<sup>2</sup> frequentanti in età compresa fra i 16 e i 19 anni

Per ogni *target group*, i CTP e gli ISGCS hanno erogato nel periodo 2006-2008 quasi 40mila corsi, articolati come segue:

Tipologia di corso	Anno 2006/07	Anno 2007/08	Biennio 2006-2008
1. Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale	1613	2102	3715
2. Corsi di scuola secondaria di primo grado con esame di stato	1787	2111	3898
3. Corsi a favore di cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale (CILS)	3209	4152	7361
4. Corsi brevi modulari di alfabetizzazione funzionale <sup>3</sup> (CBMAF):	12112	12092	24204
<b>Totale</b>	<b>18721</b>	<b>20457</b>	<b>39178</b>

A questi sono da aggiungere i percorsi erogati dagli ISGCS, finalizzati al conseguimento del Diploma/Qualifica, che, nell'a.s 2007/2008, risultano così distribuiti:

TIPO ISTITUTO	Totale		I		II		III		IV		V	
	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi
ISTITUTI PROFESSIONALI	21.513	1.106	2.748	122	2.633	132	6.295	318	5.251	261	4.586	273
ISTITUTI TECNICI	38.417	1.899	3.260	150	3.607	183	8.509	409	10.703	532	12.338	625
ISTITUTI D'ARTE	654	31	30	1	227	10	120	6	161	6	116	8
ISTITUTO MAGISTRALE	467	23	45	2	58	3	100	5	130	6	134	7
LICEO ARTISTICO	1.343	75	299	13	362	21	326	19	331	21	25	1
<b>TOTALE</b>	<b>62.394</b>	<b>3.134</b>	<b>6.382</b>	<b>288</b>	<b>6.887</b>	<b>349</b>	<b>15.350</b>	<b>757</b>	<b>16.576</b>	<b>826</b>	<b>17.199</b>	<b>914</b>

<sup>3</sup> Alfabetizzazione Linguistica:

Lingua Francese 1° Livello, 2° Livello. Livello Avanzato

Lingua Inglese 1° Livello 2° Livello Livello Avanzato

Lingua Spagnola 1° Livello Lingua 2° Livello. Livello Avanzato

Lingua Tedesca 1° Livello 2° Livello Livello Avanzato

Altre Lingue

Alfabetizzazione informatica: 1° Livello Informatica 2° Livello

Multimedialità

Altre tipologie: Animazione Teatrale; Attività motorio-sportiva; Avvio alla formazione professionale e orientamento di base Culturale Generale Educazione Artistica (arte, beni culturali) Educazione Espressiva (grafico-pittorica, plastica, letteraria, ecc.)

## ALLEGATO 2

### TREND DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DAL 1998/99 AL 2007/08

#### L'ANDAMENTO DEI CTP

AA.SS.	CTP	INDICATORI	CA	CSI	CPC	CILS	CBM	CP/S	TOT.
1998/99	389	corsi	649	1.710	2.359	431	4.407	-	7.197
		iscritti	16.473	47.657	64.130	6.739	81.150	-	152.019
1999/00	492	corsi	1.481	1.626	3.107	487	9.522	-	13.116
		iscritti	d.n.d.	d.n.d.	81.435	228.782		-	310.217
2000/01	516	corsi	791	1.754	2.545	1.779	9.737	-	14.061
		iscritti	14.795	39.470	54.265	34.415	249.193	-	337.873
2001/02	546	corsi	851	1.712	2.563	2.219	12.286	-	17.068
		iscritti	17.690	41.540	59.230	42.855	284.922	-	387.007
2002/03	<i>dati non disponibili per questa annualità</i>								
2003/04	540	corsi	1.072	1.924	2.996	3.160	13.219	-	19.536
		iscritti	19.104	22.832	41.936	44.912	273.151	1.218	361.217
2004/05	524	corsi	1.023	1.871	2.894	3.466	13.420	-	19.780
		iscritti	19.966	39.897	59.863	65.743	227.826	1.571	355.003
2005/06	534	corsi	979	1.811	2.790	4.044	13.707	-	20.541
		iscritti	18.516	40.253	58.769	69.203	220.811	2.408	351.191
2006/07	529	corsi	1.613	1.787	3.400	3.172	12.024	-	18.596
		iscritti	34.591	43.695	78.286	60.618	239.069	6.043	384.016
2007/08	532	corsi	2.102	2.111	4.213	4.107	11.998	-	20.318
		iscritti	43.531	42.310	85.841	78.877	230.928	6.642	402.288

*Legenda* - CA: Corsi di Alfabetizzazione culturale di scuola primaria; CSI: Corsi di scuola Secondaria di I grado con esame di Stato; CPC: Corsi del Primo Ciclo di istruzione; CILS: Corsi a favore dei cittadini stranieri per l'Integrazione Linguistica e Sociale; CBM: Corsi Brevi Modulari, di alfabetizzazione funzionale; CP/S: Corsi Preparatori ai Serali (finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica).

#### L'ANDAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO GESTORI DI CORSI SERALI

AA.SS.	Serali	INDICATORI	CILS	CBM	CS	TOT.
2003/04	705	corsi	9	152	-	161
		iscritti	125	2.644	62.304	65.073
2004/05	735	corsi	18	113	-	131
		iscritti	425	1.412	66.865	68.702
2005/06	806	corsi	26	194	-	220
		iscritti	453	2.327	71.890	74.670
2006/07	882	corsi	37	88	-	125
		iscritti	987	1.477	80.579	83.043
2007/08	894	corsi	45	94	-	139
		iscritti	899	1.874	77.509	80.282

*Legenda* - Serali: Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado gestori di corsi serali (punti di erogazione); CILS: Corsi a favore dei cittadini stranieri per l'Integrazione Linguistica e Sociale;

CBM: Corsi Brevi Modulari, di alfabetizzazione funzionale; CS: Corsi Serali finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica.

Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

### PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo e si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali per adulti prevista dall'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali è finalizzata ad ottimizzare le azioni e le risorse disponibili, ad assicurare una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, potenziarne le competenze chiave, favorire l'inclusione sociale, anche degli immigrati, e contribuire al recupero della dispersione scolastica dei giovani con più di 16 anni che non hanno assolto all'obbligo di istruzione.

L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del "Sistema Scuola", attraverso miglioramenti e potenziamenti del servizio erogato dai Centri territoriali permanenti.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dal citato articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. In particolare il comma 3 del suddetto articolo 64 prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad una riorganizzazione della rete scolastica e ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, mentre il successivo comma 4 prevede l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione del suddetto piano programmatico. Con il provvedimento in epigrafe si dà attuazione ai principi stabiliti nel piano programmatico, con l'adozione di una disciplina regolamentare che riordina le norme generali relative ai Centri territoriali permanenti ed ai corsi serali per gli adulti.

#### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Con il regolamento in esame si dettano norme generali e si definiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di organizzazione scolastica e di utilizzazione del personale scolastico addetto ai Centri territoriali permanenti. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa al riordino dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali.

#### 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**

Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto interviene su materie di competenza esclusiva statale.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione ed inoltre le finalità perseguite dal provvedimento stesso non possono essere ottenute mediante interventi di delegificazione, essendo invece necessario, per ottenere gli obiettivi previsti dal suddetto articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, intervenire con norme di modifica della disciplina regolamentare vigente in materia.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione scolastica e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n) della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie. Risultano peraltro prodotti, nel mese di ottobre 2008, da alcune Regioni ricorsi alla Corte Costituzionale avverso l'articolo 64 sopra citato.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto disciplinano aspetti dell'ordinamento scolastico interno. Inoltre la riorganizzazione dei percorsi degli istituti tecnici è disciplinata tenendo conto delle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche e dell'apprendimento permanente.



**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**

La normativa recata dal regolamento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

**17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

**18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

**19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**

Il provvedimento prevede la riformulazione esplicita di alcune disposizioni in materia di ordinamenti dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali e l'abrogazione esplicita delle norme incompatibili.

**20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Le norme del Regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

**21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

**22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Le norme del regolamento comportano atti attuativi di natura secondaria, di natura non regolamentare. I termini di adozione dei provvedimenti attuativi del regolamento si ritengono adeguati, essendo finalizzati a produrre effetti a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

**23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

## ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

### SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

#### A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il sistema dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali è regolato dal seguente quadro normativo: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53", decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, comma 632, come modificato dall'articolo 64, comma 4 bis, lett. f) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008", legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e università", decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ed in particolare l'articolo 13, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157, recante il "Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente aggregazione di istituti di istruzione secondaria superiore", decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, relativo al "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", ed in particolare gli articoli 41 e 43, decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante la "Definizione dei criteri generali per il conferimento ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti dell'autonomia di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999", decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori", decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 relativo al regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 relativo al regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

**B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.**

Necessità di aggiornare gli strumenti culturali e metodologici previsti dagli attuali percorsi dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali, al fine di far acquisire agli studenti i saperi e le competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Il sistema di istruzione degli adulti ha evidenziato alcune criticità che non lo rendono adeguato alle nuove, più pressanti necessità formative. Tra queste si segnalano l'eccessiva rigidità ordinamentale e organizzativa dei percorsi che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi "diurni", la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle strutture dedicate all'istruzione degli adulti, l'assenza di un sistema integrato di formazione a distanza che consentirebbe di coinvolgere anche chi è lontano o desidera praticare forme più o meno estese di autoformazione assistita, la carenza di un chiaro e organico sistema di crediti e certificazioni che possa riguardare anche le esperienze lavorative e che venga riconosciuto da ogni livello e tipo di formazione. La riorganizzazione dei CTP e dei corsi serali delineata nell'allegato schema di regolamento intende offrire una risposta articolata alle predette criticità, in modo da rendere più sostenibile e compatibile l'offerta di istruzione degli adulti.

**D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.**

Obiettivi da realizzare sono: 1) innalzare i livelli d'istruzione dell'utenza debole: sono prioritari i percorsi destinati agli adulti per conseguire titoli di studio, ivi compresa la certificazione riguardante l'acquisizione dei saperi e delle competenze relative all'obbligo di istruzione. In questo contesto, sono considerati anche i corsi finalizzati alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. Gli adulti che già possiedono un diploma o una laurea non potranno più iscriversi ai centri per conseguire ulteriori diplomi o certificati relativi a corsi di lingua straniera o informatica. Questi ultimi potranno essere previsti solo con l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri, sempre che vi siano risorse pubbliche o private allo scopo preordinate; 2) rafforzare l'identità dell'offerta formativa: i centri provinciali per l'istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale e dimensionata secondo i parametri previsti per gli istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado di cui alla normativa vigente; 3) Valorizzare i saperi e le competenze già possedute dagli adulti per rendere sostenibile l'offerta formativa: i Centri, in coerenza con gli effettivi bisogni formativi degli adulti, assicurano "percorsi più brevi ed essenziali rispetto a quelli ordinari" (cfr. Piano programmatico) organizzati in livelli (I e II livello) ed articolati rispettivamente in 2 e 3 periodi didattici. A questo scopo, nel monte ore complessivo di ciascun percorso sono previste - in misura non superiore al 10% - attività di accoglienza ed orientamento finalizzate al riconoscimento dei crediti ed alla conseguente personalizzazione del percorso nel "Patto formativo individuale"; è prevista, altresì, la fruizione a distanza di una parte del percorso, previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo del percorso; 4) Rendere l'offerta di servizio dei centri più vicina alle persone attraverso le reti territoriali: un numero contenuto di centri, con punti di articolazione del servizio molto articolati potrà consentire di raggiungere un maggior numero di adulti con costi più contenuti; 5) Garantire la più ampia spendibilità dei titoli e delle certificazioni: i

percorsi di I e II livello fanno riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su "Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche" (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari del provvedimento sono il personale dirigente scolastico, il personale docente, ivi compreso il personale docente di sostegno, ed il personale ATA dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali, nonché gli studenti delle citate scuole. Destinatari del provvedimento sono anche i dirigenti degli uffici scolastici regionali, in collaborazione e d'intesa con gli enti locali, per la parte di competenza degli enti stessi.

## **SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

**Procedure di consultazioni effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.**

Sui contenuti del provvedimento viene acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed il parere del Consiglio di Stato; si è inoltre tenuto conto delle raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e del 23 aprile 2008, relative al quadro europeo dei titoli e delle qualifiche. Non è stata svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

## **SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)**

**Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.**

La scelta dell'"opzione zero" comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ivi compresa la necessità di riqualificazione e potenziamento dei percorsi dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali, al fine di consentire l'acquisizione da parte degli studenti di nuovi e maggiori approfondimenti delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per la prosecuzione degli studi e per l'inserimento nel mondo del lavoro. Verrebbero disattese, altresì, le indicazioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sul Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

## **SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

**Opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Non si ravvisano opzioni alternative all'adozione del regolamento, considerato che l'intervento regolamentare è espressamente previsto dalla norma primaria quale strumento di attuazione di parte delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano programmatico di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n.

112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008; il provvedimento, inoltre, si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso, finalizzata al raggiungimento di risparmi di spesa già quantificati.

## **SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

### **A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

I percorsi di istruzione dei Centri sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. I risultati di apprendimento dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione dei Centri e della valutazione dei risultati di apprendimento.

### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti**

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti; è prevista, come già evidenziato, la presentazione di un rapporto triennale al Parlamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### **D) Comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di una parte degli obiettivi generali perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

All'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del MIUR, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

## **SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, i dirigenti scolastici ed il personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.**

Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali e a informare gli studenti in relazione alle scelte per l'anno scolastico 2010/2011.

**C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

I percorsi di istruzione dei Centri sono oggetto, come sopra evidenziato, di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. I risultati di apprendimento dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione dei Centri e della valutazione dei risultati di apprendimento.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.**

Il provvedimento non prevede che i contenuti del regolamento possano formare oggetto di appositi aggiornamenti periodici e, pertanto, eventuali successivi interventi regolamentari nella materia potranno essere disposti solo sulla base di una specifica norma di delega.



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
GABINETTO DEL MINISTRO

29 OTT. 2009

25900

Roma,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- Ufficio legislativo

(Rif.to nota n. AOO/UffLeg/3772 del 30.9.2009)

R O M A

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

S E D E

**OGGETTO:** Schema di regolamento recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, approvato in via preliminare, salvo intese, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 giugno 2009.

Al riguardo, si invia copia della nota n. 103316 del 5 c.m., con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prendendo atto che il testo in esame e la relativa relazione tecnica risultano modificati come richiesto in precedenza, comunica di non avere osservazioni da formulare circa il suo ulteriore corso, pur segnalando la necessità di apportare la modifica richiesta nella relazione tecnica, al fine di renderla coerente con il disposto dell'articolo 11, comma 9 del testo normativo.

d'ordine del Ministro

IL CAPO DI GABINETTO





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPELTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XII

Roma,

5 OTT. 2009

Prot. Nr. 103316  
Rif. Prot. Entrata Nr. 102518  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DI COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Coordinamento - Economia	All'
- 6 OTT. 2009	
Uff. N° 13715	

Ufficio coordinamento  
legislativo  
Ufficio legislativo economia  
SEDE

**OGGETTO:** Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

E' stato esaminato lo schema di regolamento in oggetto concernente la ridefinizione dei Centri d'istruzione per gli adulti (CPIA), adottato ai sensi dell'art. 64, comma 4, della legge n. 133/2008, approvato in prima lettura, salvo intesa, dal Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009.

Al riguardo, atteso che il testo normativo e la relativa relazione tecnica risultano modificati coerentemente con quanto richiesto dallo scrivente con nota n. 87992 del 6 agosto 2009 (che si allega), si ritiene di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento in esame; ciò considerato anche che le risultanze del prospetto riassuntivo allegato, recante il numero delle riduzioni dei posti di docenza complessivamente conseguibili in applicazione dei regolamenti di cui al citato art. 64 della legge n. 133/2008 ed allo stato adottati, risultano coerenti con i prescritti obiettivi di contenimento del personale docente stabiliti dalla predetta normativa.

Ciò stante, si segnala in ogni caso che nella relazione tecnica, al paragrafo "Organizzazione oraria dei nuovi percorsi e computo dei risparmi", alla fine del secondo periodo, andrebbe specificato, coerentemente con quanto disposto dall'art. 11, comma 9, del testo normativo, che l'autonomia ai CPIA può essere riconosciuta "...nella misura in cui si dovessero realizzare economie

383  
20

NR. 0378 P. 2/8

15 TR

**ulteriori** rispetto a quelle conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica di cui al Piano programmatico e **ferma restando la realizzazione** di quelle previste dall'art. 1 del regolamento emanato con D.P.R. n. 81/2009".

Il Ragioniere Generale dello Stato





299  
1

SCARIGATO

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XII

Roma, 6 AGO. 2009

Prot. Nr. 87992  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati: 2 ✓  
Risposta a Nota del:

6 AGO. 2009  
N. 1000  
del 9,15

All' Ufficio coordinamento  
legislativo ✓  
UL Economia  
S E D E

OGGETTO: Schema di regolamento concernente "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'Istruzione degli Adulti" ex art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

Con riferimento allo schema di regolamento in oggetto, concernente la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) ed alla relativa relazione tecnica (che si allegano), da ultimo informalmente trasmessi dal MIUR con mail del 29 luglio 2009, si rappresenta quanto segue.

A seguito dell'approvazione, salvo intesa, del provvedimento in oggetto in sede di CdM del 12 giugno c.a., lo scrivente con le mail del 30 giugno c.a., del 20 e 21 luglio u.s. ha evidenziato talune criticità che di seguito si riassumono.

**TESTO NORMATIVO**

**Artt. 2, 7 e 8** - Il provvedimento attribuisce ai Centri d'istruzione per gli adulti la stessa autonomia prevista per le Istituzioni scolastiche, laddove prevede (art. 2, comma 1) che i medesimi Centri "costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma", dotati di propri organi collegiali.

Al riguardo è stato osservato che il regolamento non faceva specifico richiamo all'autonomia contabile e all'adozione, da parte dei Centri, di propri documenti contabili,

limitandosi, all'art. 8, a prevedere l'applicazione, per la gestione amministrativo-contabile, del regolamento adottato con decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

Pertanto, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, si richiedeva l'integrazione del citato art. 8 con l'esplicito riferimento all'affidamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile a due revisori nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze e operanti in un Ambito territoriale scolastico preesistente (la creazione di nuovi ambiti territoriali scolastici, infatti, darebbe luogo ad oneri aggiuntivi).

Circa la prevista invarianza della spesa di cui all'art. 11, comma 6, si rilevava che nella relazione tecnica non si faceva riferimento ad alcun onere di funzionamento.

**Art. 5, comma 2** – si chiedeva se le commissioni ivi previste per la definizione del “patto formativo individuale” comportassero oneri aggiuntivi, considerata anche la partecipazione di esperti e/o mediatori linguistici, per le conseguenti modifiche da apportare sia nel testo normativo che nella relazione tecnica.

**Art. 6, commi 2 e 3** - le norme prevedono la conclusione dei percorsi di primo e di secondo livello con appositi esami di stato, da espletarsi con commissioni di esame “*formate secondo i criteri definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione ... di cui al comma 7*”. Al riguardo, si chiedevano chiarimenti circa la portata finanziaria dell'iniziativa, considerato che sia nel testo che nella RT non veniva specificato se si trattasse delle commissioni d'esame già previste per gli esami di licenza media e di scuola media superiore.

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'istituzione di 150 CPIA (in cui confluirebbero gli attuali Centri Territoriali Permanenti -CTP ed i corsi serali) che comporterebbero la nomina di ulteriori 150 DSGA ( Direttori dei Servizi Generali Amministrativi) e 150 dirigenti scolastici; nella RT non veniva stimato alcun onere al riguardo, nel presupposto che detti posti si sarebbero *istituiti all'interno dell'intervento di riorganizzazione della rete* previsto dal relativo regolamento, che dovrebbe garantire una riduzione di spesa non inferiore a 85 milioni di euro (art. 1 del Regolamento sulla rete scolastica -DPR n. 81/2009).

Al riguardo, si faceva presente che dalla RT allegata al regolamento concernente la rete scolastica non si evinceva quanto sopra asserito, in quanto la riduzione di 700 posti, rispettivamente, di DSGA e di dirigente scolastico (di cui alla RT del regolamento relativo alla rete) conseguiva alla soppressione e/o accorpamento di circa 700 scuole; pertanto, con il successivo previsto incremento di 150 istituzioni scolastiche – nella cui tipologia rientrerebbero i CPIA in argomento- le economie conseguibili sarebbero in effetti correlate a 550 soppressioni di Scuole.

Inoltre, l'art.9 prevedeva che l'organico fosse assegnato ai CPIA "con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione ..."; nella RT invece, detta stima, essendo effettuata sulla base degli alunni scrutinati nel solo a.s. 2008/2009, avrebbe potuto discostarsi dalle corrispondenti risultanze di una serie storica di detti alunni, con conseguenti effetti finanziari anche riduttivi delle economie previste.

Infine, si chiedeva di effettuare nella RT il raccordo con le risultanze della RT del regolamento sul dimensionamento della rete scolastica, circa la riduzione dei posti ivi prevista anche con riferimento all'a.s. 2009/2010 (179 unità); ciò in quanto gli effetti del riordino dei CPIA, previsto dallo schema di regolamento in esame, decorrerebbero dall'a.s. 2010/2011.

\*\*\*

Con le mail del 10 e del 29 luglio 2009 il MIUR ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni innanzi esposte, proponendo talune integrazioni al provvedimento ed alla relazione tecnica contenute nei testi allegati .

Al riguardo, nel prendere atto delle modifiche apportate agli articoli 8 ed 11 del testo normativo – idonee a superare le criticità correlate all'affidamento dei controlli di regolarità amministrativo contabile dei nuovi CPIA – ed alla RT, laddove vengono forniti elementi dimostrativi dell'invarianza di spesa, sia con riferimento alle commissioni di esame di cui all'art. 6 che al funzionamento dei CPIA, per le restanti problematiche evidenziate dallo scrivente, i chiarimenti forniti non possono ritenersi esaustivi per i seguenti motivi:

- **art. 5, comma 2 (commissioni per il "Patto formativo individuale")** la norma non prevede la clausola di salvaguardia finanziaria richiesta, idonea a garantire la

neutralità finanziaria dell'iniziativa, né nella RT viene indicata alcuna dimostrazione della relativa invarianza di spesa;

- **relazione tecnica**

- permangono le perplessità circa gli effetti riduttivi delle economie già previste relativamente al dimensionamento della rete scolastica; ciò in quanto si tratta di risparmi di spesa stimati sostanzialmente sulla base della soppressione e/o accorpamento di 700 istituzioni scolastiche (obiettivo, questo, con elevata probabilità di effettivo conseguimento, in quanto scaturente dall'attuazione dei previgenti parametri di cui al DPR n. 233/1998 ed allo stato non ancora compiutamente applicati) e di un numero di punti di erogazione del servizio che, ai sensi dell'art. 1, del regolamento sulla rete scolastica, deve determinare complessivamente *"un'economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l'a.s. 2011/2012"* (triennio 2009/2011) e **comunque sulla base di criteri da definire d'intesa con le regioni e le autonomie locali**. A tal proposito va evidenziato che le predette economie – in particolare quelle relative alla soppressione di 700 scuole – non possono che essere state stimate sulla base delle scuole esistenti nell'a.s. 2008/2009, che quindi, in base al principio giuridico del *tempus regit actum*, non potevano ricomprendere anche i nuovi CPIA ( n. 150), la cui istituzione decorrerebbe dall'a.s. 2010/2011. Né a tal fine può ritenersi garante del conseguimento delle prescritte economie il decreto del Ministro dell'istruzione, di cui all'art. 1, comma 1, del citato DPR n. 81/2009 – da adottare, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e parametri per il dimensionamento della rete scolastica – che allo stato risulta predisposto in **bozza** ed in ogni caso sarebbe subordinato all'intesa in sede di Conferenza Unificata; intesa, quest'ultima, che assume particolare rilevanza alla luce di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 24 giugno 2009, circa la competenza regionale in materia di dimensionamento di istituzioni scolastiche;

considerato che gli effetti del riordino dei CPIA, previsto dal provvedimento in esame, comincerebbero a decorrere dall'a.s. 2010/2011, nella RT devono essere indicati elementi di raccordo tra le riduzioni di posti ivi riportate ( ovvero a decorrere dall'a.s. 2010/2011) e quelle stimate (n. 179 posti), per l'a.s. 2009/2010, sempre con riferimento ai CPIA, nella RT relativa al regolamento sulla rete scolastica ( DPR n.81/2009); ciò anche se detti chiarimenti siano stati forniti dal MIUR nella mail del 10 luglio c.a.

Con l'occasione, si evidenzia anche che all'articolo 4, comma 7, al fine di garantire la neutralità finanziaria delle iniziative previste ai punti b), c) e d), si ritiene necessario che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi previsto, sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando che nella RT, sin d'ora, venga data dimostrazione della invarianza di spesa relativa agli interventi innanzi indicati.

Stante quanto innanzi esposto, non si ritiene che allo stato sussistano i presupposti per pervenire all'intesa tecnica necessaria per l'ulteriore corso del provvedimento.

4

Il Ragioniere Generale dello Stato

F.to CANEJO



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 20 OTT. 2009


ACQ/40/15M/14581

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
- Ufficio legislativo



R O M A

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

' S E D E

OGGETTO: Schema di regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri d'istruzione per gli adulti (CPIA), ivi compresi i corsi serali, da adottarsi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera f) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In ordine al provvedimento indicato in oggetto, si comunica, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di non avere osservazioni da formulare circa il suo ulteriore corso.

Pertanto, si restituisce, munito del "VISTO" del citato Dipartimento, il testo in parola.

IL CAPO DELL'UFFICIO





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale  
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico  
UFFICIO XII

Roma,

Prot. Nr. 107085

Rif. Prot. Entrata Nr. 106973

Allegati:


Risposta a Nota del:

All' Ufficio coordinamento  
legislativo  
Ufficio legislativo economia  
SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti (CPIA), ivi compresi i corsi serali, da adottarsi ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera f) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

E' stato trasmesso dalla Presidenza del Consiglio - DAGL, lo schema di regolamento in oggetto concernente la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, ivi compresi i corsi serali, approvato in prima lettura, salvo intesa, dal Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009.

Al riguardo, considerato che il testo normativo e la relativa relazione tecnica risultano conformi all'intesa raggiunta tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si comunica di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento.



Il Ragioniere Generale dello Stato

*Caruso*



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per la programmazione.*

*Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V*

### Schema di regolamento recante

**“Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.**

### RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” definisce l’organizzazione e la struttura che si dà ai corsi di istruzione per adulti, in attuazione di quanto previsto all’art. 1 comma 634 della legge finanziaria per il 2007.

#### SITUAZIONE ATTUALE

L’istruzione per adulti nel decorso anno scolastico 2008/2009 è assicurata grazie all’organizzazione di corsi d’istruzione primaria e secondaria di primo grado presso i Centri Territoriali Permanenti — d’ora in poi CTP — nonché di corsi serali d’istruzione secondaria di secondo grado presso gli istituti dei vari ordini d’istruzione superiore.

L’organico docente viene assegnato ai CTP in misura dipendente dalla presenza o meno presso il CTP medesimo d’una sezione carceraria, nonché nella misura tipica di 3 docenti di scuola primaria e 5 di scuola secondaria di primo grado per ciascun corso. L’organico dei corsi serali dipende invece dal numero di alunni iscritti.

Con riferimento ai differenti gradi d’istruzione, il numero di docenti a tempo pieno equivalente oggi assegnato in organico ai CTP e ai serali è il seguente:

Tab. 1 <i>numero fte</i>	Scuola Primaria	Scuola Secondaria I°	Scuola Secondaria II°
CTP	1,293	2,938	
serali			5,729

Il numero di alunni iscritto, nell’anno scolastico 2008/2009, ai corsi serali e a quelli organizzati dai CTP è pari a quanto segue:

Tab. 2 <i>numero alunni</i>	Scuola Primaria	Scuola Secondaria I°	Scuola Secondaria II°
CTP	19,626	44,595	
serali			62,394

#### ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI NUOVI PERCORSI E COMPUTO DEI RISPARMI

Gli attuali CTP e corsi serali saranno riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti — nel seguito CPIA — che saranno costituiti, a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, prevedibilmente nel numero massimo di 150, ovvero almeno uno per provincia nonché 5 o 6 per ciascuna delle maggiori aree metropolitane, sulla base dello specifico piano di dimensionamento della rete scolastica adottato dalle singole regioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 20 marzo 2009, n. 81.

Per la determinazione degli effetti sui posti, si considera anzitutto che la costituzione dei CPIA comporta la costituzione di altrettante autonomie scolastiche, con una pari necessità di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi. A tal riguardo, si nota che alla citata costituzione di nuove autonomie non conseguirà una maggiore spesa per il bilancio pubblico. Infatti, l'art. 11 comma 9 dello schema di regolamento prevede che si possa riconoscere l'autonomia ai Centri solo nella misura in cui si dovessero realizzare economie ulteriori rispetto a quelle conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica di cui al Piano programmatico, e ferma restando la realizzazione di quelle previste all'art. 1 del regolamento emanato con DPR n. 81/2009.

Similmente, si nota che l'art. 9 dispone che l'organico degli assistenti tecnici sia attribuito ai CPIA solo entro i limiti della complessiva dotazione organica disponibile ai sensi del regolamento recante "Disposizioni per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ecc...", per cui anche in questo caso non è necessario computare il fabbisogno finanziario conseguente. Con riferimento all'organico degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici, il medesimo art. 9 rimanda ai criteri già definiti col citato regolamento sul personale ATA, per cui del relativo fabbisogno finanziario si è già dato conto nella relazione tecnica allegata a detto regolamento.

Con riferimento al diverso fabbisogno di posti di docenza, si deve invece tener debito conto dell'effetto degli articoli 3 e 9 dello schema di regolamento, che per effetto dell'art. 11 comma 8 s'applicano anche ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e ai corsi serali che continueranno a funzionare sino alla definitiva costituzione dei CPIA.

All'art. 3, lo schema di regolamento dispone che possano iscriversi ai CPIA, solo studenti compresi tra 16 e 65 anni d'età anagrafica, che non abbiano assolto l'obbligo scolastico ovvero che non siano già in possesso d'un titolo di studio di scuola secondaria superiore, nonché gli studenti di 16 anni di età che non siano in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

Inoltre, l'art. 9 dello schema di regolamento dispone che l'organico venga assegnato ai CPIA in proporzione alla percentuale storica di alunni, tra gli iscritti, che, a seconda del corso seguito, siano risultati ammessi agli esami di Stato (ultimo anno della scuola secondaria di primo o di secondo grado), abbiano conseguito una certificazione o siano stati scrutinati.

Detti dati sono disponibili solo per il decorso anno scolastico 2008/2009. Poiché non vi sono motivi per ritenere che i dati dell'anno scolastico 2008/2009 si discostino da quelli storici, nel seguito si provvede a stimare il minore fabbisogno di spese di personale utilizzando i soli dati relativi al 2008/2009.

Nel decorso anno scolastico 2008/2009, la quota parte degli alunni di cui alla Tabella 2 che soddisfano i criteri di cui ai richiamati artt. 3 e 9 dello schema di regolamento in esame è la seguente:

Tab. 3 alunni "art3 e 9"	Scuola Primaria	Scuola Secondaria I°	Scuola Secondaria II°
CTP	15,254	34,662	
serali			44,440

Ne consegue che, nell'ipotesi che vi sia una invarianza nel fabbisogno d'istruzione espresso dalla popolazione adulta, si può prevedere che il numero d'alunni sulla cui base si determinerà, nei prossimi anni scolastici, l'organico docente è pari a quanto esposto in Tabella 3.

Tenuto conto che l'art. 9 prevede un organico massimo di 1 docente ogni dodici alunni scrutinati, ammessi agli esami o certificati, ne consegue che il limite massimo dell'organico dei CPIA sarà pari a:

Tab. 4 posti	Scuola Primaria	Scuola Secondaria I°	Scuola Secondaria II°
CTP	1,271	2,889	
serali			3,703

Il minor fabbisogno di posti d'organico di docenti sarà quindi pari, almeno, alla differenza tra la Tabella 1 e la Tabella 4:

Tab. 5 differenza posti	Scuola Primaria	Scuola Secondaria I°	Scuola Secondaria II°
CTP	22	49	
serali			2,026

Poiché l'art. 11 comma 8 prevede che il disposto di cui agli articoli 3 e 9 si applichi anche ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e ai corsi serali non ancora ricondotti ai CPIA, la riduzione di organico conseguente al regolamento in questione sarà effettiva a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

La circostanza che le modifiche ordinamentali previste dallo schema di regolamento decorrano dall'anno scolastico 2010/2011, non significa che non possano comunque verificarsi effetti benefici sul fabbisogno di docenti già nell'anno scolastico 2009/2010.

Infatti, la relazione tecnica allo schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola" stimava una riduzione di 179 posti di docenza, in corrispondenza ad una diversa organizzazione dei corsi serali, già a partire dall'anno scolastico 2009/2010. Al riguardo, si ritiene necessario segnalare che detta riduzione di 179 posti è stata comunque effettuata, a legislazione vigente, mediante una operazione di contenimento degli organici in quei corsi serali in cui storicamente si è verificata una forte differenza tra alunni iscritti ed effettivamente frequentanti. Della riduzione si è peraltro dato conto anche nel decreto interministeriale per la definizione degli organici per l'anno scolastico 2009/2010, le cui tabelle iscrivono per intero la riduzione di complessivi 42.100 posti d'insegnamento prevista dall'art. 64 della legge 133/2008.

Tab. 6 <i>differenza posti</i>	2009/2010	2010/2011 <i>e seguenti</i>
scuola primaria	0	22
secondaria I°	0	49
secondaria II°	179	2,026
<b>TOTALE</b>	<b>179</b>	<b>2,097</b>

Con riguardo alle spese per il funzionamento dei CPIA, non si osserverà un incremento nel fabbisogno complessivo rispetto a quello espresso dalle scuole nel decorso anno scolastico 2008/2009. Infatti, i CPIA sono una diversa organizzazione amministrativa per corsi ed insegnamenti già attivati e funzionanti nel 2008/2009. Non si osserverà alcun aumento del fabbisogno nemmeno con riguardo specifico alle spese per i revisori dei conti, poiché lo schema di regolamento in esame prevede esplicitamente che non possono costituirsi nuovi ambiti territoriali scolastici a seguito della creazione dei CPIA.

Con riguardo poi alla possibilità di personalizzare il percorso di studio degli studenti (art. 4 comma 7 lettera b) e alla realizzazione di attività di accoglienza e orientamento (art. 4 comma 7 lettera d), non si verificherà un maggior fabbisogno finanziario. Infatti, si tratta in entrambi i casi di attività rientranti nel progetto dell'offerta formativa dei CPIA, da svolgersi col personale loro ordinariamente assegnato, che servono sostanzialmente ad individuare a quale livello inserire gli adulti che intendano frequentare. Con riguardo alla possibilità di fruire a distanza parte del percorso formativo (art. 4 comma 7 lettera c), anche in questo caso non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che i CPIA potranno all'uopo avvalersi delle infrastrutture di formazione a distanza già realizzate.

Infine, con riguardo alle modalità di espletamento degli esami di Stato, si ritiene opportuno chiarire che già a legislazione vigente gli alunni dei CTP e dei corsi serali in possesso dei necessari requisiti sono ammessi agli esami di Stato, né lo schema di regolamento in esame propone modifiche tali da indurre un incremento degli alunni qualificati a sostenere gli esami medesimi, per cui a tal riguardo si prevede una sostanziale invarianza di spesa rispetto a quella già sostenuta nel corrente anno scolastico.

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante della scuola secondaria di primo grado o laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 33.001,28 annui, mentre quello d'un insegnante della scuola primaria è pari ad euro 30.620,92.

Pertanto, si ricava che la riduzione nella spesa di personale conseguente alla riconduzione ai nuovi orari settimanali d'insegnamento sarà pari:

Tab. 7 euro	2009/2010	2010/2011 e seguenti
CCNL 06-07 docenti primaria	0	673.660
CCNL 06-07 docenti secondaria	5.907.229	68.477.656
	<b>5.907.229</b>	<b>69.151.316</b>


In ragione d'anno finanziario:

Tab. 8 euro	2009	2010	2011 e seguenti
CCNL 06-07 docenti primaria	0	224.553	673.660
CCNL 06-07 docenti secondaria	1.969.076	26.764.038	68.477.656
	<b>1.969.076</b>	<b>26.988.591</b>	<b>69.151.316</b>

SUNTO DELLA VARIAZIONE NEL NUMERO DEI POSTI FULL TIME EQUIVALENT

Tab. 9 posti	2009/2010	2011/2011 e seguenti
scuola primaria	0	22
secondaria I°	0	49
secondaria II°	179	2.026
<b>TOTALE</b>	<b>179</b>	<b>2.097</b>

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  


**Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"**

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64 che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, nonché, alla lettera f), la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, comma 632, come modificato dall'articolo 64, comma 4 bis, lett. f) del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e università;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ed in particolare l'articolo 13;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente aggregazione di istituti di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, relativo al regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, ed in particolare gli articoli 41 e 43;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 relativo al regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 relativo al regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori";



VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante la definizione dei criteri generali per il conferimento ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti dell'autonomia di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del                   ;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del                   ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del                   ;

AQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del                   ;

SULLA proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

EMANA  
il seguente regolamento

Articolo 1  
*Oggetto*

1. Il presente regolamento detta le norme generali per la ridefinizione, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati "Centri", in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

2. La ridefinizione di cui al comma 1, che si realizza nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguarda i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi previsti, nei quali sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e comunque entro l'anno scolastico 2011-2012, nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente.

## Articolo 2

### *Identità dei Centri*

1. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi dell'art. 1 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo e al secondo ciclo di istruzione in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici.

3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri definiti con il regolamento ivi citato.

5. I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, secondo quanto previsto dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.

### Articolo 3

#### *Utenza dei Centri*

1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore.
2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione.

### Articolo 4

#### *Assetto didattico*

1. I Centri realizzano percorsi di istruzione con riferimento ai seguenti livelli:
  - a) primo livello: percorsi di istruzione finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione riguardanti l'acquisizione dei saperi e delle competenze relative all'obbligo di istruzione di cui agli Allegati 1) e 2) al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In questo ambito sono ricondotti anche i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli adulti stranieri;
  - b) secondo livello: percorsi di istruzione finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
2. I percorsi di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici così strutturati:
  - a) primo periodo didattico, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
  - b) secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze relative al 9° e 10° anno dell'obbligo di istruzione che si assolve nel primo biennio dell'istruzione secondaria superiore, con riferimento all'istruzione tecnica, professionale e artistica.
3. I percorsi di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b) sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

a) primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

b) secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

c) terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.

4. I percorsi, di cui al comma 2, lettera a) hanno un orario complessivo di 400 ore destinato allo svolgimento di attività ed insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado, da sviluppare anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato 2 al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri.

5. I percorsi di cui al comma 2, lettera b) e quelli di cui al comma 3, lettere a), b) e c) hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali relativi alle singole aree di indirizzo.

6. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dai Centri con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 7, anche attraverso gli accordi di rete di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, stipulati con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di liceo artistico.

7. Ai fini di cui al presente articolo, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro dell'economia

e delle finanze, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5, attraverso:

- a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;
- b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
- c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto per ciascun livello, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo;
- d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del piano di studio individualizzato, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso.

## Articolo 5

### *Assetto organizzativo*

1. I percorsi di istruzione, di cui all'articolo 4 sono così organizzati:

- a) realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti tecnici, per gli istituti professionali e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.
- b) si riferiscono alle indicazioni nazionali riguardanti i risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera a).
- c) sono progettati per unità di apprendimento (moduli), intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui all'articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo medesimo, comma 7, e che rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti .
- d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 7, lettera b).
- e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base del "Patto formativo individuale" definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 4, comma 7.

2. Ai fini dell'ammissione al gruppo di livello cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono commissioni per la definizione del "Patto formativo individuale" di cui al comma 1 lettera e), composte dai docenti dei gruppi di livello di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. **La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

3. L'ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni di cui al comma 2 possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, ad eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.

## Articolo 6 *Valutazione e certificazione*

1. La valutazione è definita a partire dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali ed informali.

2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello ed il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un esame di Stato, per il rilascio rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, previo superamento delle prove di cui al comma 3 e del titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica previo superamento delle prove previste a conclusione dei percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti.

3. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), consiste nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d'esame, formate secondo i criteri definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 7:

a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere indicate nel patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico;

b) la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 ottobre 2007, n. 176;

c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali.

4. L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 3 è disposta dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 7, comma 1 lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto.

5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 7.

6. Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che è condizione di accesso al periodo didattico successivo.

7. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5 nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.

## Articolo 7 *Organi Collegiali*

1. I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni, di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati:

a) il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo;

b) il collegio dei docenti è articolato in sezioni, corrispondenti a ciascuno dei livelli di cui all'articolo 4, comma 1;

c) la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella Giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti;

d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'articolo 11 del già citato decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai differenti livelli di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

## Articolo 8

### *Gestione amministrativo-contabile*

1. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano le norme contenute nel regolamento adottato con decreto interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso i Centri è effettuato dai due revisori dei conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come modificato dall'art. 1 comma 616 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, fermo restando il numero complessivo di ambiti territoriali scolastici, che non può superare quello dell'anno 2008.

## Articolo 9

### *Dotazioni organiche*

1. A partire dall'anno scolastico 2010-2011, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del Centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai livelli di cui all'articolo 4.

2. L'organico di cui al comma 1 è determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) per i percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 120 allievi forniti di competenze per ciascuno degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione;

b) per i percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con riferimento al rapporto non superiore a un docente ogni dodici studenti, in relazione ai carichi orario previsti al comma 5 del medesimo articolo.

3. A partire dall'anno scolastico 2010-2011, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera e), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ferma restando la



dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri unità di personale del profilo dei assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime .

4. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.

#### Articolo 10

##### *Monitoraggio e valutazione di sistema*

1. I percorsi di istruzione dei Centri sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

2. I risultati di apprendimento dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione.

3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione dei Centri e della valutazione dei risultati di apprendimento.

#### Articolo 11

##### *Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali*

1. Tutti i centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2011.

2. Gli studenti già iscritti e frequentanti i centri territoriali e i corsi serali di cui al comma 1 proseguono il loro percorso di studio nei Centri riorganizzati a norma del presente regolamento sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), con riferimento all'assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5.

3. La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2010.

4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. E', altresì, abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 8, comma 2, è effettuato a partire dall'anno scolastico in cui è riconosciuta l'autonomia a ciascun Centro. A tal fine, l'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente provvede entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo Centro ad assegnarlo ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico.
8. **Ai Centri territoriali per l'educazione degli adulti e ai corsi serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9.**
9. **L'istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di cui all'art. 1 del DPR 20 marzo 2009, n. 81.**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

**Schemi di regolamento**  
di cui all'art. 64 della legge 133/2008

**SUNTO DELLA RIDUZIONE DEI POSTI**

<i>posti</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
<b>RETE SCOLASTICA</b>				
Dimensione classi	6,866	2,989	2,948	12,803
Riconduzione a 18 ore	5,220			5,220
Eliminazione clausola salvaguardia	1,307			1,307
Riduzione autonomie scolastiche (dirigenti)	233	233	234	700
<b>PRIMO CICLO</b>				
Riconduzione a 27 ore in media (EE)	2,736	2,808	2,822	8,366
Riduzione compresenze (EE)	7,031	2,107		9,138
Insegnanti inglese specialisti (EE)	2,000	4,500	4,700	11,200
Riconduzione a 30 ore (MM)	6,341	+28	+28	6,285
Sperimentazione seconda lingua (MM)	1,166			1,166
Ore a disposizione italiano (MM)	3,170	+14	+14	3,142
Ordinamento tempo prolungato (MM)	5,851	2,859		8,710
<b>ISTRUZIONE LICEALE</b>				
Docenti laureati		2,219	361	2,580
Docenti ITP		44	+11	33
<b>ISTRUZIONE TECNICA</b>				
Docenti laureati		6,111	1,381	7,492
Docenti ITP		2,738	129	2,867
<b>ISTRUZIONE PROFESSIONALE</b>				
Docenti laureati		2,923	+259	2,664
Docenti ITP "con registro"		315	314	629
Docenti ITP "senza registro"		915	165	1,080
<b>ISTRUZIONE DEGLI ADULTI</b>				
Docenti primaria		7	15	22
Docenti secondaria primo grado		16	33	49
Docenti secondaria secondo grado		648	1,378	2,026
<b>TOTALE</b>	<b>41,921</b>	<b>31,390</b>	<b>14,168</b>	<b>87,479</b>
<i>Obiettivo legge 133/2008, art. 64</i>	<i>42,100</i>	<i>25,600</i>	<i>19,700</i>	<i>87,400</i>
<i>Differenza</i>	<i>179</i>	<i>+5,790</i>	<i>5,532</i>	<i>+79</i>

† Le cifre precedute dal segno '+' indicano, in tabella, un incremento nel numero dei posti

Nel rigo *Differenza*, la somma di +5,790 riportata in corrispondenza all'anno scolastico 2010/2011 corrisponde ad un maggior numero di riduzioni rispetto all'obiettivo da raggiungere. Tale maggiore riduzione si consolida negli anni scolastici successivi. Pertanto, nell'anno scolastico 2011/2012, l'obiettivo è raggiunto tenendo conto delle complessive riduzioni dell'anno scolastico 2010/2011.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per*  
*l'Autonomia Scolastica- Segreteria del Consiglio nazionale della P.I.*

MIURAOODGOS Prot. n. 12685

Roma, 16.12.2009

All'On.le Ministro  
**SEDE**

OGGETTO: Parere sullo schema di regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, da adottarsi ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera f del decreto legge del 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**Adunanza del 16 dicembre 2009**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

- Vista la nota prot. n. 2542 del 6.10.2009 (Dipartimento per l'Istruzione) con la quale è stato richiesto il parere del CNPI in merito all'argomento in oggetto;
- Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;
- Visto il documento della Commissione redazionale appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

**E S P R I M E**

Il proprio parere nei seguenti termini:

PR  
16/12/2009  
*[Signature]*

## **Introduzione**

L'apprendimento permanente, di cui l'educazione degli adulti è componente essenziale, è da più di un decennio un elemento centrale nelle politiche europee, una prospettiva, più che una strategia, prescelta per garantire competenze culturali a tutti i cittadini che vivono e lavorano in Europa fra esigenze di competitività, mutamenti demografici e processi di inclusione sociale.

Una scelta imposta dai cambiamenti intervenuti nel mondo globalizzato e nel lavoro, nell'economia e nella società, tali da richiedere sempre più spesso il ritorno, in età adulta, a percorsi di istruzione e formazione per aggiornare le proprie competenze e vivere in modo attivo nelle diverse età della vita.

Una scelta finalizzata a incrementare il livello generale delle competenze della popolazione adulta in direzione di risultati di apprendimento che sappiano rendere i lavoratori più efficienti e i cittadini più attivi e meglio informati.

Una esigenza da più anni molto avvertita anche nel nostro paese, che non ha ancora trovato risposte legislative di sistema, tali da garantire a tutti gli adulti il diritto ad apprendere per tutto il corso della vita, accedendo a occasioni adeguate alle loro esigenze formative.

Un'esperienza, quella dell'educazione degli adulti, che ha bisogno, a parere del CNPI, di essere riorganizzata, ma soprattutto di essere potenziata per colmare i ritardi di un paese a rischio alfabetico elevato (analfabetismo funzionale 2.000.000 fra i 46 e i 65 anni; 52,3% di diplomati tra i 25 e i 64 anni; il 19,3% dei giovani tra 18 e 24 anni privo di diploma e qualifica e fuori da ogni circuito formativo), cui si aggiungono le difficoltà di inserimento e di integrazione di un numero sempre maggiore di migranti, che ormai vivono stabilmente nel nostro paese.

## **Nel merito**

Lo Schema di regolamento concentra opportunamente l'attenzione esclusivamente su una "offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio e di certificazioni riferiti al primo e secondo ciclo di istruzione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici".

Una prospettiva e una necessità imposte, a parere del CNPI, dall'esigenza di garantire l'acquisizione di competenze culturali e una effettiva integrazione a tutti coloro che ne fruiranno.

Di contro il CNPI sottolinea l'opportunità che non siano cancellate, perché rispondenti a bisogni formativi funzionali, le esperienze concretamente realizzate nei corsi finalizzati a dare risposte di alfabetizzazione nei CTP, nelle sedi carcerarie, quali ad esempio i corsi di lingua, informatica etc. destinati ad adulti, anche migranti, già in possesso di titolo di studio, che necessitano di formazione linguistica o di acquisire competenze digitali.

Una esperienza ampiamente monitorata in importanti indagini osservative ed analisi economiche che se ridimensionata andrebbe, a parere del CNPI, dispersa con grave danno per le persone che ne fruiscono e per coloro che lavorano da molti anni in questo delicato settore.

Consentire l'accesso all'istruzione di parti più consistenti di popolazione adulta, in particolare quella con bassi livelli di istruzione e qualificazione, rimane, a parere del CNPI, un obiettivo da perseguire, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

Il CNPI, pertanto, nell'auspicare la rapida approvazione di una legge che possa affrontare complessivamente i temi dell'apprendimento permanente (formale, non formale, informale), osserva che le scelte prospettate nello Schema di regolamento appaiono fortemente condizionate dagli obiettivi di contenimento della spesa (legge 133/08), con un impatto devastante su quanto concretamente si è avviato e realizzato nei territori per iniziativa delle scuole, delle Regioni, degli Enti locali.

Nel merito, il CNPI, pur valutando positivamente il conferimento dell'autonomia al Centro previsto "di norma" per ciascuna provincia, osserva che la sua costituzione è fortemente condizionata dai criteri e dai parametri di dimensionamento (DPR n.81/09) delle istituzioni scolastiche, compromessa nel funzionamento da risorse professionali ridotte, dalle dimensioni e dalle caratteristiche del territorio provinciale.

La stessa articolazione in reti territoriali di servizio, pur coerente con l'esigenza di garantire un'offerta formativa più organica e di consentire la programmazione formativa sul territorio, rischia di precludere le potenzialità ascrivibili a una istituzione scolastica autonoma, laddove le caratteristiche territoriali non consentissero all'utenza e alle professionalità di scuola quegli standard di funzionamento necessari per la realizzazione delle attività programmate. Sarebbe compromessa anche la qualità della proposta.

Tali considerazioni spingono il CNPI a proporre in questa fase, più che una ridefinizione così radicale, l'adozione di misure di sostegno all'innovazione in questo settore, ricalibrando la domanda e l'offerta di istruzione per gli adulti e perseguendo alcuni obiettivi irrinunciabili, ovvero quelli finalizzati a potenziare il processo di autonomia dei singoli Centri, con una particolare predilezione per quelli ascrivibili a un sistema di governance, di accompagnamento e sostegno delle reti territoriali e delle professionalità di scuola (disponibilità di mediatori culturali, organizzazione di attività di formazione in servizio...).

Riguardo all'utenza dei Centri prefigurata nello Schema di regolamento, il CNPI osserva che occorre garantire un titolo di studio ai sedicenni che non ne sono in possesso o non hanno assolto l'obbligo di istruzione. Quindi non appare coerente la proposta di un percorso ridotto non pensato per gli adolescenti. Abbandoni, insuccesso scolastico, dispersione non trovano soluzioni in tali percorsi.

Riguardo all'assetto didattico, il CNPI sottolinea l'esigenza, già manifestata in sede di parere sugli schemi di regolamento del primo e secondo ciclo di una più puntuale attenzione al processo di ridefinizione delle indicazioni culturali (curricoli e competenze, discipline ...), tanto più utili in questa prospettiva che dovrà essere necessariamente flessibile e modulare.

L'esclusione dei corsi brevi e modulari dall'operazione di riordino non appare una strategia condivisibile nel breve periodo sia perché penalizza le occasioni che gli attuali CTP hanno perseguito in questi anni per dare risposte (anche brevi) a bisogni formativi di cittadini italiani appartenenti alle fasce sociali più deboli, ivi compresi i migranti, sia perché l'operazione di ridefinizione prevista si muove in assenza di una legge quadro che ridefinisca complessivamente tutte le opportunità di istruzione e formazione comprese nella formazione lungo tutto l'arco della vita (formale, informale, non formale).

Lo Schema di regolamento si limita a precisare i livelli (I e II) articolati in periodi didattici assumendo un quadro di conoscenze, abilità e competenze non ancora note in via definitiva, stante il processo di essenzializzazione delle Indicazioni/armonizzazione dei curricoli con riferimento al primo ciclo e la riscrittura degli obiettivi di apprendimento con riferimento ai nuovi assetti che

emergeranno dai regolamenti del II ciclo, una situazione che condiziona inevitabilmente anche il tempo scuola e le modalità utilizzate nell'articolazione delle proposte formative previste.

Anche le innovazioni introdotte ("diploma in tre anni", "didattica breve" e "a distanza", flessibilità dell'offerta, certificazione e riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti) sembrano pregiudicare l'esito di una scelta che, invece, è vissuta e praticata dai fruitori come una vera e propria seconda *chance* che può rispondere ai bisogni di alfabetizzazione culturale di un'utenza adulta.

Va riconosciuta la specificità di una proposta formativa destinata "ad adulti" che sappia corrispondere alle esigenze di chi ne fruisce, sostenuta adeguatamente da misure a sostegno di coloro (insegnanti e dirigenti) che lavorano in questo settore, iniziative necessarie per far fronte alla complessità della domanda formativa e alle molteplici necessità di sviluppo in questo ambito.

Le indagini osservative sulla popolazione adulta hanno più volte evidenziato ragioni e problemi specifici di questo settore nel nostro paese, aspetti che non meritano approcci riduzionisti, tali da non consentire l'investimento dei singoli e della collettività per un obiettivo che voglia privilegiare un approccio per competenze durature, compatibili con i mutamenti in atto.

Per tutte queste ragioni, il CNPI ritiene che la possibilità di avviare l'operazione di ridefinizione a partire dal prossimo anno scolastico, debba essere subordinata a scelte che tengano conto delle riflessioni sugli aspetti sopra evidenziati.

Osserva, altresì, che andrebbe meglio valutato l'impatto di una scelta che di fatto riduce l'offerta formativa destinata agli adulti per privilegiare la razionalizzazione della spesa.

Riguardo all'istituzione di un Centro per provincia avente le caratteristiche di una istituzione scolastica autonoma, nel ribadire le riserve espresse in precedenza, il CNPI osserva che tale attribuzione deve corrispondere a risorse finanziarie e organici adeguati a sostenere l'offerta complessiva che dovrà, comunque, essere necessariamente distribuita sul territorio.

Per altro l'attribuzione dell'autonomia solo in rapporto a scelte di dimensionamento appare riduttiva rispetto alla portata di un impegno istituzionale a favore dell'innalzamento culturale del Paese.

Quella prevista appare una organizzazione complessa, soprattutto laddove l'estensione del territorio provinciale e/o la conformazione geografica del territorio potrebbero costituire di fatto impedimenti per la frequenza delle proposte formative.

Se si ipotizza di rinforzare il concetto di rete, non si può non tenere conto delle scelte che le Regioni e gli Enti locali dovranno compiere in materia di servizi, ben al di là dei meri atti di programmazione dell'offerta territoriale.

Riguardo agli organi collegiali, mancando una riforma dei medesimi, occorre meglio precisarne la composizione e le specifiche competenze dei consigli di classe e/o di livello.

Nei suesposti rilievi, osservazioni, riflessioni e indicazioni propositive, è il richiesto parere.

IL SEGRETARIO  
Maria Rosario Cecca

IL VICE PRESIDENTE  
Mario Guglietti